

STATUTO
dell'ASSOCIAZIONE
"UNIMONT SERVIZI ETS"

A handwritten signature in dark ink is written above a circular official stamp. The signature appears to be 'Wendelhuber'. The stamp is partially obscured by the signature and contains some illegible text.

Articolo 1 - Denominazione, sede, durata

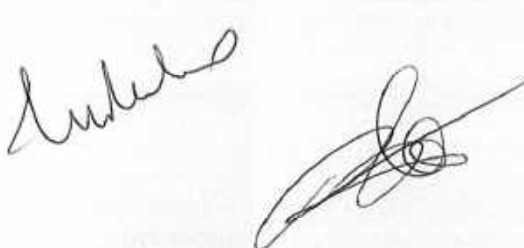
1.1 È costituita ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore una Associazione, denominata "Associazione UNIMONT SERVIZI ETS".

1.2 L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.

1.3 L'associazione opererà nell'ambito territoriale della regione Piemonte.

L'Ente ha sede in Ceva. La sede associativa può essere variata con delibera dell'Assemblea dei Soci senza necessità di modificare lo Statuto. Potrà istituire, nei modi di legge, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanza, agenzie, depositi ed uffici in altre località italiane ed all'estero.

1.4 La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050; rispetto a tale data l'Assemblea dei soci potrà con propria deliberazione disporre la proroga o l'anticipato scioglimento.

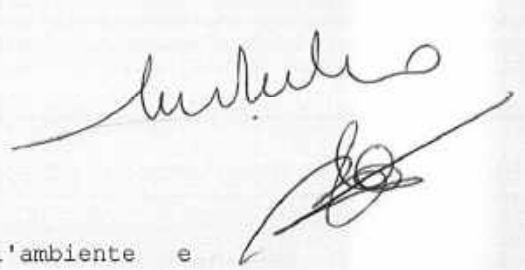


Articolo 2 - Scopi

2.1 L'Associazione persegue le proprie finalità in particolare per l'ideazione, lo sviluppo, la realizzazione di politiche e strategie integrate di sviluppo del territorio dell'Unione Montana Valli Mongia Cevetta, Langa Cebana e Alta Valle Bormida, anche trasversalmente ai diversi settori dell'economia (agricoltura e foreste, artigianato, turismo, commercio, servizi, ambiente, cura e manutenzione del territorio, etc.) del territorio afferente all'ambito imprenditoriale, di produzione/erogazione beni/servizi e operatività degli Associati, anche attraverso l'attuazione e il coordinamento di programmi, iniziative ed eventi promozionali finalizzati alla valorizzazione, promozione, commercializzazione dei prodotti e servizi del territorio, inclusi quelli derivanti dalla gestione dei fondi terrieri in dotazione alle Associazioni Fondiarie.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 117/20174 (Codice del Terzo Settore):

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e


al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e
all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse
naturali, con esclusione dell'attività, esercitata
abituamente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti
urbani, speciali e pericolosi *nonché* alla tutela degli
animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della
legge 14 agosto 1991, n. 281;

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

2.2 L'Associazione si propone inoltre a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse



generale:

- a) di organizzare manifestazioni ed eventi culturali, folcloristici, enogastronomici, sportivi, fieristici mediante convegni, conferenze, dibattiti, seminari, fiere, rievocazioni storiche e tradizionali, lezioni, momenti informali di incontro;
- b) di promuovere e valorizzare, nell'ambito delle iniziative associative, le produzioni agro-alimentari e artigianali tipiche del territorio, nonché in chiave turistica il patrimonio naturalistico, storico-architettonico e culturale locale;
- c) di promozione dell'e-commerce con particolare riferimento ai prodotti tipici locali di eccellenza;
- d) di sviluppare attività editoriali mediante concorsi e pubblicazioni di vario genere;
- e) di sviluppare collaborazioni con enti pubblici o privati o associazioni simili, in Italia ed all'Estero;
- f) di sostenere i progetti proposti tramite il reperimento di finanziamenti pubblici e privati adeguati alla gestione dell'Associazione, anche attraverso convenzioni, sovvenzioni, prestiti, trust, vincoli, accordi, contratti;
- g) di collaborare con altri enti (Aziende Turistiche Locali, Tour Operator, Consorzi Turistici, etc.) aventi

ad oggetto la promozione turistica e la commercializzazione di pacchetti turistici, fornendo i servizi utili alla composizione di un'articolata offerta turistica.

2.3 L'associazione potrà svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata nel suddetto elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2.4 L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

2.5 L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è l'Organo Amministrativo.

2.6 L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.



2.7 L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi associativi. Potrà costituire ed assumere partecipazioni in imprese, consorzi ed altre associazioni, enti e altri organismi che abbiano finalità analoghe alla propria a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

Articolo 3 - Soci e volontari

3.1 Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le imprese e le associazioni del territorio aventi finalità e oggetto rientranti nei settori e attività di cui la presente Associazione si propone lo sviluppo e la promozione e tutti i soggetti privati che intendono contribuire al territorio di riferimento, nonché le persone fisiche, intendendo le stesse come individui particolarmente vocati per competenza al raggiungimento dei fini che lo Statuto si propone.

3.2 Potranno far parte dell'associazione Enti pubblici, Unioni di Comuni, Comuni del territorio, Associazioni di Categoria, Produttori e Associazioni di Produttori, altri Enti pubblici territoriali e enti di promozione e sviluppo del territorio, purché le partecipazioni non si traducano nell'esercizio, da parte dei predetti soggetti "esclusi", di una influenza dominante sull'Associazione, né nella disponibilità da parte degli stessi della maggioranza dei voti nelle sedi deputate ad adottare decisioni determinanti



ai fini dell'amministrazione e della gestione
dell'Associazione.

3.3 . Sono previste le seguenti categorie associative

a) **Soci Fondatori:** i soci che hanno partecipato alla
costituzione dell'Associazione.

b) - **Soci Ordinari:** possono essere le persone fisiche, le
imprese e gli operatori economici del territorio;

c) **Soci Sostenitori:** possono essere le imprese, le
associazioni di categoria, le organizzazioni di
produttori, gli operatori economici in forma singola ed
altre forme associative pubbliche (GAL, ATL, etc..) che
potranno aderire all'Associazione per partecipare alle
singole iniziative ma che non hanno diritto di voto in
Assemblea.

d) La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo
e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di
natura patrimoniale.

3.4 domande di ammissione devono essere presentate per iscritto
e devono contenere, oltre alle necessarie indicazioni
soggettive, la dichiarazione di accettazione delle clausole
del presente Statuto e delle disposizioni dei regolamenti
interni eventualmente vigenti, nonché l'impegno al
versamento delle quote di adesione richieste.

3.5 Il Consiglio Direttivo, nel rispetto delle norme



eventualmente stabilite dal regolamento deliberato dall'Assemblea, valuta la corrispondenza dei criteri di ammissibilità dei nuovi soci richiedenti e presenta le richieste all'Assemblea dei Soci, che decide in merito all'accoglimento delle domande e fissa l'entità della quota di ammissione iniziale, con specifica votazione su ogni singolo richiedente.

3.6 Le quote associative versate dai Soci non sono rimborsabili, non sono trasferibili per atto tra vivi e non sono rivalutabili.

3.7 La qualifica di Socio si perde per recesso od esclusione. La facoltà di recesso, sempre consentita, deve essere esercitata a mezzo di comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo che informerà l'Assemblea Soci in proposito alla prima occasione utile, ed avrà effetto alla scadenza dell'anno in corso soltanto se presentata entro il 30 giugno del medesimo anno. Trascorso tale termine, il recesso avrà effetto alla scadenza dell'anno successivo a quello in corso.

3.8 L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea dei Soci, su proposta specificatamente motivata da parte del Consiglio Direttivo, per gravi motivi, che ricorrono quando:

- l'operato del socio comporti danno morale e/o materiale all'Associazione;

- 
- l'Associato si rende irreperibile, non partecipi alla vita sociale ed ometta il versamento delle quote associative per un periodo continuativo di almeno due anni;
 - il Socio sia stato interdetto, dichiarato fallito o condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

3.9 La delibera di esclusione del Socio produce effetto dall'invio, per notifica, della raccomandata con avviso di ricevimento o della PEC contenenti l'estratto della delibera medesima.

3.10 Il domicilio dei Soci, relativamente a tutti i rapporti con l'associazione, è a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci, il quale dovrà anche recare l'indirizzo di posta elettronica ed, eventualmente, della PEC; è onere del Socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio e del proprio indirizzo di posta elettronica.

3.11 - Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'Organo Amministrativo e presso la sede dell'Associazione.

3.12 L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un

Handwritten signature and a circular stamp, possibly a seal or official mark, located at the top right of the page.

apposito registro.

3.13 - Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo Amministrativo.

3.14 - I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 4 - Organi sociali

4.1 Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei conti ove occorranza.

Articolo 5 - Assemblea dei Soci

5.1 Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

5.2 L'Assemblea ordinaria:

- i. a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- ii. b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- iii. c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il



bilancio sociale;

- iv. d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- v. e) delibera sull'esclusione degli associati.
- vi. f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- vii. g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

5.3 - L'Assemblea straordinaria:

- i. a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- ii. b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- iii. c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

5.4 L'Assemblea è costituita dai Soci, nelle persone dei legali rappresentanti degli stessi, se enti o loro delegati.

5.5 L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo anche fuori dalla sede sociale, purché in Piemonte, con lettera raccomandata con avviso di ricezione spedita ai soci nel domicilio risultante dal Libro Soci,



oppure con raccomandata a mano consegnata a ciascun socio, mail/pec con avviso di ricezione, almeno 10 giorni prima della riunione. L'avviso deve contenere le indicazioni in merito a luogo, giorno ed ora dell'adunanza, con elenco delle materie da trattare.

5.6 In assenza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita in forma totalitaria qualora vi partecipino tutti i Soci, tutti gli Amministratori ed i Revisori siano presenti ed informati della riunione, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

5.7 Ogni Socio iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, ha diritto ad un voto. Per le sedute dell'Assemblea è ammessa la partecipazione in delega ; ogni associato può essere rappresentato con delega scritta da un altro associato, il quale peraltro non potrà essere portatore di più di 3 (tre) deleghe..

5.8 L'Assemblea si intende regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la dichiarazione di seduta deserta riferita alla prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei Soci presenti.

5.9 L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti sia in prima



che in seconda convocazione. Sull'approvazione dei Regolamenti, sarà necessaria la maggioranza semplice degli associati iscritti a libro soci.

Per le delibere dell'assemblea straordinaria occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci in prima convocazione ed almeno della maggioranza dei Soci in seconda.

5.10 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente (qualora nominato) o, in assenza di quest'ultimo, da uno dei Consiglieri secondo l'ordine di età anagrafica. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimi, da persona nominata dall'Assemblea ad inizio seduta. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi il verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, se nominato.

5.11 Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile

5.12 L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della

votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 6 - Consiglio Direttivo

6.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove Amministratori, secondo quanto di volta in volta determinato dai Soci al momento della nomina.

6.2 La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.

6.3 Gli Amministratori durano in carica per cinque anni e sono rieleggibili al massimo tre volte. Per il primo mandato, in fase costitutiva, gli amministratori durano in carica per 10 anni e sono rieleggibili; successivamente durano in carica cinque anni.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più Amministratori, gli altri, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dai Soci, rimangono in carica sino a che i Soci non provvedano alla sostituzione degli Amministratori mancati. Gli Amministratori così nominati dai Soci vengono a cessare contemporaneamente agli altri.

6.4 L'Amministrazione e la gestione dell'Associazione competono



al Consiglio Direttivo, a cui spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano inderogabilmente riservati dallo Statuto o dalla legge all'Assemblea dei Soci o al Presidente

- 6.5 Il Consiglio Direttivo può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando contenuto e limiti della delega, e nominare procuratori per singoli atti o per categorie di atti, determinandone le attribuzioni ed i poteri. Può nominare inoltre un eventuale Direttore e stabilirne compiti e compensi.

Articolo 7 - Riunioni del Consiglio

- 7.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede dell'Associazione o altrove, purché in Piemonte, su convocazione del Presidente, ogni volta che lo stesso lo giudichi opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri.
- 7.2 La convocazione è fatta con lettera raccomandata o posta elettronica con avviso di ricevimento, da spedire almeno due giorni prima della data fissata per la riunione. Le riunioni del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica.
- 7.3 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, dal Consigliere presente più anziano



d'età.

7.4 Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di metà più uno dei Consiglieri in carica. Non è ammessa delega. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti.

7.5 Il Consiglio Direttivo amministra l'Associazione su mandato dell'Assemblea e ha il compito di realizzare il programma annuale da questa approvato. Il Consiglio Direttivo, svolge tra l'altro, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti funzioni:

- a) convocare l'Assemblea dei Soci;
- b) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- c) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- d) adempiere a tutte le attività necessarie per il miglior raggiungimento degli scopi sociali;
- e) mantenere aggiornati e conservare il libro Soci, il libro delle delibere del Consiglio e quello delle delibere dell'Assemblea;
- f) compilare e presentare all'Assemblea, per l'approvazione, il bilancio consuntivo;
- g) definire l'organico dell'Associazione ivi compresa la nomina di un eventuale Direttore, di un Segretario, nonché eventuali incarichi di consulenza o di collaborazione determinando compiti e retribuzioni;

- 
- h) nominare, se ritenuto, la Commissione Tecnica e/o il Comitato Consultivo;
 - i) deliberare sugli eventuali compensi da corrispondere ai componenti della Commissione Tecnica e/o del Comitato Consultivo (qualora nominati), nonché sui compensi da corrispondere a eventuali collaboratori saltuari;
 - j) predisporre e presentare all'Assemblea, per l'approvazione, i regolamenti e le loro modifiche;
 - k) deliberare su tutte le operazioni finanziarie necessarie per il funzionamento dell'Associazione;
 - l) determinare l'entità dei contributi associativi per i soci aderenti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - m) deliberare su eventuali azioni giudiziarie adottando i provvedimenti conseguenti; acquistare o vendere mobili e/o immobili, svolgere ogni transazione ed operazioni finanziarie purché non contrarie agli scopi sociali;
 - n) approvare gli schemi di Convenzione, qualora siano richiesti, per regolare rapporti con i terzi;

7.6 Il verbale della riunione viene redatto dal Direttore, se nominato, ovvero da un Consigliere scelto dal Presidente.

Articolo 8 - Presidenza

8.1 Il Presidente è eletto tra componenti del Consiglio



Direttivo indicati dai Soci Fondatori.

8.2 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

8.3 Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza generale e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio, ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali e sovrintende alla attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, sorveglia il personale e, in assenza di un Direttore, firma l'ordinaria corrispondenza.

8.4 Per il migliore funzionamento dell'Associazione, egli può adottare provvedimenti urgenti, immediatamente esecutivi, soggetti a ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima seduta utile.

8.5 In assenza o impedimento del Presidente, lo sostituisce con i medesimi poteri il Vice Presidente (qualora nominato) o, in assenza di quest'ultimo, il membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Articolo 9 - Organo di Controllo

9.1 - Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un



organo di controllo monocratico, tra le categorie di
soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice
civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica
l'articolo 2399 del codice civile.

9.2 - Laddove ciò sia richiesto per legge o libera
determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei
conti o una società di revisione legale iscritti
nell'apposito registro.

9.3 - Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti
al registro dei revisori, questi devono altresì svolgere la
funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non
sia a tal fine nominato un soggetto incaricato

9.4 L'organo di controllo resta in carica per un triennio con
possibilità di rielezione una sola volta.

Articolo 10 - Comitato Consultivo

10.1 A lato del Consiglio Direttivo può essere costituito un
Comitato Consultivo. Questo si riunisce su convocazione del
Consiglio Direttivo. Il suo ruolo è quello di formulare
pareri e giudizi sull'attività dell'Associazione e sul
programma annuale di iniziative che vengono esposte in
Assemblea. Inoltre può essere interpellato dal Consiglio
Direttivo durante lo svolgimento del programma annuale.

Articolo 11 - Patrimonio e Bilancio

11.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dall'ammontare



delle quote versate dai Soci e dai contributi concessi da terzi a sostegno degli scopi statutari; dai proventi delle attività, dagli avanzi netti di gestione nonché dai beni mobili ed immobili che pervengano dall'Associazione a qualsiasi titolo.

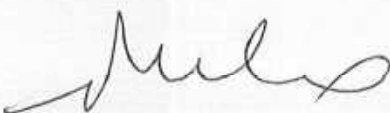
11.2 L'Associazione non ha scopo di lucro. I costi devono sostenersi nei limiti della disponibilità dei ricavi.

11.3 L'esercizio economico finanziario chiude alla data del 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30/04 di ciascun anno l'Organo Amministrativo approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30/06 per la definitiva approvazione.

11.4 - L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

11.5 - Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30/06 per la



definitiva approvazione

11.6 Il Consiglio direttivo deve agire con competenza e diligenza.

11.7 Il Bilancio deve essere sottoposto dal Consiglio Direttivo all'Organo di Controllo con un anticipo di almeno quindici giorni rispetto alla data fissata per l'approvazione in Assemblea, salvo rinuncia da parte dell'Organo di controllo di detto termine. L'organo di controllo esprime, con Relazione scritta destinata all'assemblea, il proprio parere in ordine all'approvazione del Bilancio.

11.8 - L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

11.9 - L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

11.10 È fatto divieto di cedere beni o di prestare servizi diversi da quelli propri dell'Associazione, a condizioni



più favorevoli ai partecipanti e a coloro che a qualsiasi titolo operano per 'Associazione o ne fanno parte.

Articolo 12 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Articolo 13 - I beni e le somme che residuano in caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione devono essere devoluti a uno o più Enti del Terzo Settore o a fini di utilità pubblica previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/201749, e salva diversa destinazione imposta dalla legge,

Articolo 14 - Articolo 12 - Rinvio

14.1 Per quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi in materia di associazioni.

